

Circolare nr. 127  
Vicenza, 11 novembre 2023

Agli Studenti  
Ai loro Genitori  
p.c. ai Docenti  
Sede

Oggetto: **tetto minimo di frequenza.**

Si comunica a tutti gli interessati che, con riferimento all'art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/1999 e C.M. 4 Marzo 2011 n. 20, sono vigenti sul territorio nazionale disposizioni sul tetto minimo di frequenza per la valutazione dell'anno scolastico e criteri per le deroghe.

La validità dell'anno scolastico è fissata con la frequenza scolastica di almeno il 75%, pari a circa 50 giorni di assenza, ed è collegata al monte ore dell'indirizzo frequentato come da prospetto seguente:

CLASSI	Monte ore totali	Monte ore frequenza minima	Per chi non si avvale dell'I.R.C.
I e II	891	668	644
III, IV e V	990	743	718

Il decreto citato ammette alcune deroghe previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Ai sensi del citato comma, inoltre, il Collegio dei Docenti di questo Istituto ha deliberato che i Consigli di Classe possono derogare dal tetto minimo di frequenza in presenza di:

1. *prolungati periodi di malattia adeguatamente documentati,*
2. *rispetto di principi religiosi (es. assenze il sabato per gli Ebrei),*
3. *partecipazione a gare sportive documentate da idonea Associazione aderente al CONI,*
4. *situazioni di gravi disagi psicologici documentati da qualificata certificazione di psicologo associato all'Albo.*

Si rappresenta che, in caso di deroga, è necessaria una specifica delibera del competente Consiglio di Classe per confermare, nonostante le assenze, la presenza di elementi sufficienti al fine della valutazione finale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Cristiano Crosera  
documento firmato in originale

